SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 28 GIUGNO 1979 [1]

Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG contro Hauptzollamt München-West (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera)

«Tariffa doganale comune»

Causa 160/78

Massime

Tariffa doganale comune — Voci doganali — Carne ai sensi della sottovoce 16.02 B III a), nn. 1, 2 e 3 — Nozione

Dalle definizioni di cui alla voce 16.02 della tariffa doganale comune, nella versione del regolamento del Consiglio n. 3000/75 — e in particolare alle sottovoci 16.02 B I, lettere a) e b), 16.02 B III a) e 16.02 B III b) 1 — si desume che gli autori della tariffa, ogniqualvolta hanno inteso riferirsi ad una determinata specie di carne, lo hanno fatto in modo espresso.

Non può quindi essere accolta la tesi secondo cui l'espressione «di ogni specie», usata nella sottovoce 16.02 B III a), nn. 1, 2 e 3, si riferirebbe alle sole frattaglie, di guisa che la percentuale di carne di cui tener conto ai fini della classificazione in seno alla sottovoce di cui sopra sarebbe unicamente quella di carne «della specie suina domestica».

Il termine «carne» di cui alla sottovoce 16.02 B III a), nn. 1, 2 e 3 della tariffa doganale comune, nella versione del regolamento n. 3000/75, riguarda quindi le carni di ogni specie, ivi compresa in particolare la carne bovina.

Nel procedimento 160/78,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla III Sezione del Finanzgericht di Monaco di Baviera nella causa dinanzi ad esso pendente tra

INTERCONTINENTALE FLEISCHHANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG, con sede in Großgerau,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

e

HAUPTZOLLAMT MÜNCHEN-WEST (Ufficio doganale principale di Monaco di Baviera-Ovest),

domanda vertente sull'interpretazione della sottovoce 16.02 B III a) nella versione della tariffa doganale comune contenuta nel regolamento del Consiglio 17 novembre 1975, n. 3000 (GU n. L 304, pag. 1),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La voce 16.02 della tariffa doganale comune (in prosieguo TDC) comprende «le *altre* preparazioni e conserve di carni o di frattaglie», cioé diverse da quelle menzionate nel cap. 2 e nella precedente voce 16.01.

Nella versione della TDC vigente allorché si sono svolti i fatti sui quali verte la causa principale (maggio 1976) (cfr. regolamento del Consiglio 17 novembre 1975, n. 3000; GU n. L 304, pag. 1), questa voce comprendeva le seguenti sottovoci:

A. di fegato

...

B. altre

I. di volatili

...

II. di selvaggina o di coniglio

...

III. non nominate:

a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:

1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:

aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti

bb) Spalie, anche in parti

cc) altre

2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine.

3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo e i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine.

b) altre:

1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina

2. non nominate

...

Di questi prodotti, quelli contemplati dalla sottovoce 16.02 B III b) sono stati inclusi nell'organizzazione comune dei mercati istituita nel settore della carne bovina (regolamento del Consiglio n. 805/68, art. 1, lett. c), mentre tutte le preparazioni di cui alla sottovoce 16.02 B III a) sono state incluse nell'organizzazione comune dei mercati istituita nel settore della carne suina (regolamento del Consiglio n. 2759/75, art. 1, n. 1, c)).

2. L'attrice nella causa principale, soc. Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH e Co. KG, il 4 e 5 maggio 1976 dichiarava all'Hauptzollamt di Monaco di Baviera Ovest (in prosieguo HZA) una partita di 82 324,5 kg di carne sminuzzata, di origine rumena, composta, secondo la dichiarazione doganale e la fattura, di carne suina (10 %) e di carne bovina (90 %), congelata in blocchi, condita, chiedendone la messa in libera pratica. In esito all'ispezione doganale, la merce veniva classificata nella voce 16.02 B III a) 1 cc) della TDC vigente nel 1976, alla quale si applicava un prelievo di 133,45 DM/q ed un importo compensativo monetario di 41,24 DM/q.

L'attrice nella causa principale contestava questa classificazione, sostenendo che il vocabolo «carne» di cui alla definizione della sottovoce 16.02 B III a) si riferiva solo alla carne suina e, di conseguenza, i composti contenenti in peso meno del 40 % di carne suina — come nel caso specifico — andavano classificati nella sottovoce 16.02 B III a) 3.

Non avendo avuto esito il reclamo dell'attrice dinanzi all'HZA, essa adiva il Finanzgericht di Monaco di Baviera.

3. Con ordinanza 11 luglio 1978, il Finanzgericht di Monaco di Baviera (III Sezione), a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sottoponeva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se il termine "carne" di cui alla voce 16.02 B III a, cifre 1, 2 e 3, della tariffa doganale comune 1976 indichi soltanto la carne suina oppure anche altre specie di carne (ad es. la carne bovina)».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 27 luglio 1978.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale, rappresentata dagli avv.ti G. Breit e R. Grosse, del foro di Francoforte, e la Commissione delle CE, rappresentata dal suo consigliere giuridico P. Kalbe, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di aprire la fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza del 14 febbraio 1979 la Corte, a norma dell'art. 95, n. 1, del suo regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni scritte

L'*attrice nella causa principale* tiene fermi nelle osservazioni scritte gli argomenti dedotti dinanzi al giudice nazionale e che essa espone ora secondo lo schema seguente:

1. Enunciato della sottovoce doganale

La formula «... di carne e/o frattaglie, di ogni specie ...» (16.02 B III a) 1)) va interpretata in relazione alla nozione più generale di cui alla lett. a) che la precede e secondo la quale nella fattispecie si tratta di «*carne o frattaglie della specie suina domestica*». Solo per i *grassi* («qualunque sia la loro *natura* e la loro *origine*») il tenore della sottovoce in questione fa rinvio agli ingredienti di prodotti che hanno origine diversa dai suini domestici.

2. Interpretazione alla luce delle note esplicative della TDC

Secondo le note relative alla sottovoce 16.02 B III, il calcolo delle percentuali indicate alla lettera a) 1-3 tiene conto solo degli ingredienti come, frattaglie, lardo o grasso. Se la nozione di carne o di frattaglie figurante ai nn. 1-3 non fosse limitata alla carne suina, non vi sarebbe logicamente alcuna merce che possa classificarsi nei numeri 2 (40-80 %) e 3 (inferiore al 40 %).

3. Interpretazione in base alla collocazione e allo scopo della sottovoce nel sistema della TDC

L'attrice, a sostegno del suo assunto in proposito, si richiama alla perizia, prodotta in giudizio, del sig. Erich Dittmar, ex Finanzpräsident e dirigente dell'Oberfinanzdirektion di Brema.

L'impostazione generale della perizia si fonda sul regolamento di base per la carne suina, n. 2759/75, dal quale trae giuridicamente origine la voce doganale 16.02 B III a) (cfr. art. 17, n. 1), e che, per il settore della *carne suina*, ha istituito una disciplina commerciale connessa alla riscossione dei prelievi gravanti sulle importazioni da paesi terzi. Quindi l'art. 10, n. 2, stabilisce che l'importo di ciascun prelievo si determina in base ad elementi connessi unicamente ai prezzi della carne suina. Benché la ripartizione della voce tariffaria 16.02 B III a) abbia lo scopo di consentire di calcolare in modo più esatto le aliquote del prelievo, queste devono tuttavia conformarsi all'art. 10, n. 2, del regolamento, cioè venir commisurate al prezzo della *sola carne suina* do-

mestica. Premessa questa teoria, il Dittmar difende l'interpretazione letterale proposta dall'attrice e riassunta al n. 1.

4. La cronistoria della classificazione doganale porta pure alla conclusione che si deve intendere per «carne» ai sensi della sottovoce 16.02 B III a) 1-3 della TDC del 1976 soltanto la carne suina.

Secondo la *Commissione*, risulta chiaramente dal tenore stesso della voce doganale che là dove essa stabilisce, ai punti 1-3, una distinzione fondata sulla quantità di «carne o di frattaglie, di ogni specie» che entra nella preparazione, si tratta comunque di percentuali in peso di *tutte* le specie di carne o di frattaglie. Questa interpretazione consente di classificare le miscele in questione, in quanto tali, nella sottovoce 16.02 B III a) 1 cc).

Questa Tinterpretazione letterale è necessaria affinché la nomenclatura della sottovoce 16.02 B III possa svolgere il compito che si intende attribuirle nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori della carne suina e della carne bovina. In realtà, le preparazioni che contengono le due specie di carne sono state di proposito sottoposte soltanto al regime d'importazione contemplato per la carne suina, onde evitare difficoltà d'ordine pratico, e rientrano nella sottovoce 16.02 B III a). Nonostante questa classificazione formale, i prelievi da riscuotersi, dati gli scopi che essi perseguono nel settore della perequazione dei prezzi, non potevano venir determinati sulla sola base della percentuale di carne suina, ma si è dovuto fissarli tenendo conto della percentuale totale di carne onde ottenere un risultato valido tanto sotto il profilo economico, quanto sotto il profilo della politica dell'organizzazione dei mercati.

Sia le note esplicative riguardanti la sottovoce in questione, sia la cronistoria della sottovoce stessa confermano la tesi della Commissione. Essa ne trae quindi la conclusione «che nella norma che designa i prodotti rientranti nelle sottovoci 16.02 B III A 1-3, la percentuale di "carne di ogni specie" di cui si deve tener conto comprende non solo la percentuale di carne suina, bensì l'intero contenuto di carne della preparazione».

III — Fase orale

All'udienza del 10 maggio 1979, l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. G. Breit, del foro di Francoforte, e la Commissione delle CE, rappresentata dal sig. M. Beschel, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 giugno 1979.

In diritto

1 Con ordinanza 11 luglio 1978, giunta alla cancelleria della Corte il 27 dello stesso mese, il Finanzgericht di Monaco di Baviera, ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione della voce 16.02 B III a della Tariffa doganale comune (in prosieguo TDC) nella versione vigente nel 1976.

2 La questione è insorta nell'ambito di una controversia tra l'Hauptzollamt di Monaco di Baviera Ovest (in prosieguo HZA), convenuto nella causa principale, e un'impresa, attrice nella stessa causa, che nel maggio 1976 aveva importato dalla Romania una partita di carne sminuzzata composta di carne suina (10 %) e carne bovina (90 %). L'HZA classificava la merce nella sottovoce 16.02 B III a) 1 cc) della TDC. L'attrice nella causa principale contestava però questa classificazione, sostenendo che il termine «carne» contenuto nella definizione della sottovoce 16.02 B III a) si riferiva solo alla carne suina e, quindi, le miscele che contenevano, in peso, meno del 40 % di carne suina — come si verificava nella fattispecie — andavano classificate nella sottovoce 16.02 B III a) 3. Risultato infruttuoso il reclamo presentato dinanzi all'HZA, l'attrice adiva il giudice nazionale.

3 Onde risolvere questo problema d'interpretazione, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se il termine "carne" di cui alla voce 16.02 B III a), nn. 1, 2 e 3 della Tariffa doganale comune del 1976 indichi soltanto la carne suina oppure anche altre specie di carne (ad esempio la carne bovina)».

4 La voce doganale 16.02 di cui trattasi, intitolata «Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie», si divide in varie sottovoci, tra le quali la sottovoce 16.02 B III a) che contempla le preparazioni «non nominate ... contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica». Questa sottovoce si suddivide a sua volta in tre ulteriori classi, determinate dalla percentuale di «carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine», contenuta nella preparazione o conserva in questione, cioè l'80 % o più (16.02 B III a) 1)); 40 % o più o meno dell'80 % (16.02 B III a) 2)); meno del 40 % (16.02 B III a) 3)).

5 La tesi dell'attrice nella causa principale, secondo cui l'espressione «di ogni specie» che compare nella sottovoce 16.02 B III a), nn. 1, 2, 3 si riferisce alle sole frattaglie, sicché la percentuale di carne di cui si deve tener conto ai fini della classificazione nell'ambito della sottovoce summenzionata è solo quella della carne «della specie suina domestica», non può venir accolta.

6 Questa tesi mal si concilia con la constatazione che nella redazione della voce 16.02 gli autori della TDC, ogniqualvolta hanno inteso riferirsi ad una determinata specie di carne, lo hanno fatto in modo espresso. Così, ad esempio, nella sottovoce 16.02 B I a) e b), ove la classificazione dipende pure dalla percentuale di carne contenuta nella preparazione, è detto espressamente che la percentuale di carne di cui si deve tener conto è solo quella della «carne di volatili». Analogamente, si fa espressa menzione della specie di carne contemplata nella sottovoce 16.02 B III a) (carne o frattaglie della specie suina domestica) e nella sottovoce 16.02 B III b) (carne o frattaglie della specie bovina). Se gli autori della TDC avessero realmente inteso subordinare la classificazione nell'ambito della sottovoce 16.02 B III a) alla sola percentuale di carne suina contenuta nella preparazione, la prassi redazionale da loro seguita dimostra che sarebbero ricorsi ad una formulazione diversa ed avrebbero aggiunto al termine «carne»la specificazione «della specie suina domestica».

7 Questa conclusione è corroborata dalla considerazione che i termini «di carne o di frattaglie» sono seguiti dall'espressione «di ogni specie», che ha esattamente la funzione di chiarire che la sottovoce contempla tutte le specie di carne e di frattaglie. Il fatto che in tutte le versioni ufficiali della TDC, salvo nella versione tedesca e in quella danese, l'espressione «di ogni specie» sia separata da una virgola dai termini «carne e/o frattaglie», cui essa si riferisce, conferma appieno che l'espressione riguarda entrambi i sostantivi.

8 Contrariamente a quanto sostiene l'attrice nella causa principale, le «note esplicative della Tariffa doganale comune delle Comunità europee» pubblicate dalla Commissione non contengono alcun elemento atto a scalzare l'interpretazione di cui sopra. Per quel che riguarda la voce doganale in questione, dette note forniscono solo precisazioni circa il metodo di calcolo della percentuale di carne o di frattaglie presente nella preparazione. Non è possibile trarne alcun argomento a sostegno di un'interpretazione restrittiva del termine «carne» contenuto nella sottovoce doganale 16.02 B III a), incompatibile con il tenore e con lo scopo di detta sottovoce nell'ambito della TDC.

9 Si deve dunque risolvere la questione sollevata nel senso che il termine «carne» di cui alla sottovoce 16.02 B III a), nn. 1, 2, 3 della Tariffa doganale comune vigente nel 1976 contempla le carni di ogni specie, ivi compresa in particolare la carne bovina.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non danno adito a ripetizione.

11 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 11 luglio 1978, afferma:

Il termine «carne» di cui alla sottovoce 16.02 B III a), nn. 1, 2, 3 della Tariffa doganale comune vigente nel 1976 contempla le carni di ogni specie, ivi compresa in particolare la carne bovina.

Mackenzie Stuart Pescatore Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 giugno 1979.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart